



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE

N° _____ SENT.
N° 13056/17 R.G.
N° _____ CRON.

Il Giudice del Lavoro [redacted] ha pronunciato, mediante pubblicazione del dispositivo e motivazione contestuale, la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.13056.17 R.A.C.L., promossa da:

[redacted]
Avv. Toffali

Contro

Inps

Seci spa

Agenzia delle entrate riscossione
[redacted]

Parte ricorrente ha adito, in data 6.11.17, questo Tribunale avverso le intimazioni di pagamento n.05920179006396957000 e 05920179006397058000 relative alle cartelle di pagamento in ricorso individuate -limitatamente ai crediti Inps, siccome precisato all'udienza del 27.11.18- e che assume notificatale in data 17.10.17, chiedendone dichiararsi la nullità per prescrizione del credito contributivo azionato, difetto di motivazione ed omesse notifica delle cartelle sottese e sottoscrizione del titolo esecutivo con condanna alla restituzione di quanto versato a detto titolo; il tutto con vittoria di spese di lite.

Fissata l'udienza di discussione si è costituita Agenzia delle entrate riscossione, lamentando l'infondatezza dell'opposizione.

L'intimazione di pagamento n.05920179006396957000 riguarda, per quanto interessa in questa sede, le cartelle:

05920040008425012000 per crediti Inps e per contravvenzione al codice della strada;

059200400011347210000 per crediti Inps.

l'invio a mezzo posta, avrebbe l'unica finalità di garantire il notificante, ossia l'esattoria, perché prevista nel suo esclusivo interesse.

Ebbene, la conseguente decadenza dall'opposizione alla esecuzione ed agli atti esecutivi, pregiudica la possibilità di valutare qualsiasi dei vizi denunciati dal ricorrente, salvo la verifica dell'eventuale maturazione della prescrizione maturata successivamente alla notifica di detti atti.

Nella specie, pur considerate le date di notifica delle cartelle di pagamento siccome indicate nella intimazione di pagamento e la data di notifica delle successive intimazioni e ritenuto applicabile un termine di prescrizione quinquennale anche dopo la notifica delle cartelle di pagamento \ avvisi di addebito [Cass 2339.2016], si deve ritenere maturata l'eccepita prescrizione in relazione a tutte le cartelle de quibus.

Il ricorso, pertanto, può essere accolto.

Il non pacifico orientamento giurisprudenziale in punto di individuazione del termine di prescrizione applicabile giustifica la compensazione delle spese di lite.


Pqm

il Tribunale.

definitivamente pronunciando,

rigettata ogni altra domanda ed eccezione,

dichiara prescritto il credito relativo a contributi previdenziali e connessi accessori di cui alle cartelle di pagamento n.05920040001134721000; 05920040008425012000; 05920070050629868000; 05920080027751548000; 05920080037920589000; n.05920090011073702000; 05920090019031363000 e per l'effetto annulla le intimazioni di pagamento nella parte de qua condannando parte convenuta alla restituzione di quanto eventualmente ricevuto a detto titolo; spese compensate.

B. de. 2020
IL CANCELLIERE


IL GIUDICE DEL LAVORO

